

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per crediti supplementari al bilancio del 1852 — Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale-mobiliare — Relazione della Commissione sugli articoli 15 e 35, ed approvazione dell'articolo 15 — Obbiezioni del deputato Sineo sull'articolo 35 (aggiunto), e risposte del ministro dell'interno — Approvazione del medesimo — votazione, ed approvazione del progetto di legge — votazione, ed approvazione del progetto di legge per una leva di 250 marinai — Si passa in comitato segreto.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

5070. Pensa Francesca, di Valdesimo, provincia di Spezia, vedova d'un antico militare dell'impero francese, presenta una petizione mancante dei requisiti prescritti dal regolamento.

5071. Centotrentadue abitanti della città di Dianò Marina, provincia d'Oneglia, rappresentato che, in vista dei grandi vantaggi che sarebbero ridonati alla navigazione ed al commercio dalla costruzione di un ricovero marittimo in quella rada, iniziarono, col mezzo di private oblazioni, la costruzione d'un porto, nella lusinga che il Governo avrebbe assecondato i loro generosi sforzi, si rivolgono a tale effetto al Parlamento nazionale, perchè quel porto venga annoverato fra quelli di seconda classe, e fruisca degli annui sussidi che, a termini dell'articolo 15 della legge 24 giugno 1852, si accordano ai porti di detta categoria.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Polleri, lo invito a prestare giuramento.

(Il deputato Polleri presta giuramento.)

Il primo segretario pel gran magistero dell'Ordine mauriziano fa omaggio alla Camera di dieci esemplari d'uno scritto per sua cura pubblicato intorno al progetto di un ospizio pei cretini.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CREDITI SUPPLEMENTIVI AL BILANCIO DEL 1852.

CAVOUR CUSTAVO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata d'esaminare il progetto di legge per crediti suppletivi al bilancio del 1852. (Vedi vol. Documenti, pag. 1357.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La parola spetta al relatore della Commissione per riferire sull'articolo 15, proposto per emendamento dal deputato Bottone.

TORELLI, relatore. La Commissione, come io ebbi ad esporre ieri, si era riservata di pronunciare sull'articolo 15; e ciò per la ragione che, redatto qual era, venivano ad essere colpiti solo in primo grado tutti i proprietari non compresi nelle classi dell'imposta mobiliare, non che i così detti mezzaiuoli, fossero anche ricchissimi. Questo parve alla vostra Commissione altrettanto più ingiusto, inquantochè erano già stati favoriti dalla legge sull'imposta mobiliare coll'articolo che escludeva le case rurali colle annesse abitazioni dei coltivatori. Pertanto essa modificò l'articolo in questo senso:

« La tassa personale è dovuta in grado minimo da ogni individuo che non sia tenuto al pagamento dell'imposta mobiliare, e non possieda un capitale in beni mobili od immobili di un valore maggiore di lire 5000. È dovuta in grado medio da ogni individuo che possieda un capitale in beni mobili od immobili maggiore di lire 5000, e da quelli che sono compresi nelle classi prima, seconda e terza dell'imposta mobiliare. È dovuta in grado massimo da ogni individuo compreso in una classe superiore alla classe terza dell'imposta mobiliare sumentovata. »

Quest'articolo, come vede la Camera, contiene due variazioni: l'una è quella che deve collocare nel secondo grado tutti i possidenti, non che i massari agiati, i quali hanno un capitale maggiore di lire 5000. In questo la Commissione volle tenere un limite che credette largo; è la cifra massima che venne proposta ieri, quindi ella non crede che sia un'ingiustizia il collocare queste persone nel secondo grado.

La Commissione poi, trattandosi del passaggio dal secondo al terzo grado, credette che, invece di andare sino alla classe quarta, si avesse a fermarsi alla terza, vale a dire che coloro che pagano un affitto di lire 1000 possono essere ancora compresi nella seconda classe; ma quelli che pagano un affitto di lire 1500 si possono ritenere così ricchi da poter pagare anche una lira di più di tassa personale.

La Commissione fu poi indotta a ciò da un'altra considerazione che mitiga anche questa lieve differenza, ed è la seguente:

Come è redatto l'articolo già ammesso in massima ne avviene questa conseguenza, che un padre di famiglia che convive con figli maggiori di età pagherà, per esempio, a Torino lire 6; invece i figli maggiori di età, come non sono tassati personalmente nella tassa mobiliare, cadono nella classe prima; e così, nell'esempio citato, pagheranno lire 2.

Però la Commissione non trovò questo un grave inconveniente, perchè credette che potesse essere compensato dalla circostanza che, se il padre convive coi figli, certamente nel maggior numero dei casi è obbligato ad avere un alloggio più esteso; la Commissione crede di avere così adempiuto al suo incarico presentando una redazione che concilia la giustizia coll'interesse dell'erario.

PRESIDENTE. Il deputato Bottone aderisce a questa proposta?

BOTTONE. Aderisco.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno che prenda la parola, pongo ai voti quest'articolo, che rimarrà 14, come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora il relatore della Commissione riferisce sull'aggiunta stata proposta dalla Commissione, e che dovrebbe formare l'articolo 35.

TORRELLI, relatore. Mi rimane a rendere ragione dell'ultima modificazione che ieri fu proposta, e che la Commissione ha creduto di dovere nuovamente prendere in considerazione. Oggi la Commissione riunitasi credette di dover tenere ferma la proposta fatta ieri.

Il principio, che queste tasse debbano tutte essere ripartite in proporzione eguale nelle sovratasse per comuni, è già sancito nella legge comunale; questo principio inoltre venne già formulato nettamente lo scorso anno nella legge sulle arti e sul commercio. Questa legge è in vigore, e quindi la Commissione credette di poterlo ancora inserire, osservando che le eccezioni che vennero fatte da taluno degli onorevoli oratori si riferivano piuttosto al modo di esecuzione che al principio. Ora, questo modo di esecuzione, il quale pare che porti delle difficoltà, perchè è una tassa non di riparto, ma di quotità, non è un'eccezione di gran fondamento, perchè questa difficoltà non si presenta che la prima volta che si formano questi ruoli; l'anno successivo poi si modula sul ruolo già fatto.

Per questa considerazione la Commissione credette di dover tenere fermo che si mantenesse quest'articolo quale era stato proposto.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, leggerò l'articolo di cui si tratta per metterlo ai voti.

Esso è così concepito:

« Le imposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, su quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

SINEO. Domando la parola.

Bramerei che la Commissione avesse ben esaminato se con queste espressioni, che hanno carattere tassativo, non sia tolta ai comuni ed alle provincie la facoltà di stabilire imposte indirette. Sono così generali i termini usati dalla Commissione, che temo possa in essi considerarsi contenuto un divieto contro le imposte indirette; e questa certamente non sarebbe l'intenzione della Commissione.

CAVOUR GUSTAVO. Dichiaro che questa non è stata

l'intenzione della Commissione, e non mi pare che sia temibile una tale interpretazione. Ad ogni modo, se si crede poter introdurre qualche spiegazione, la Commissione non si opporrà.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non credo che nel linguaggio amministrativo, usato fin qui nel nostro paese, possa nascere l'inconveniente preveduto dall'onorevole deputato Sineo; inconveniente che sarebbe al certo gravissimo, se le espressioni usate fossero tali da escludere quelle imposizioni indirette che la legge ammette in favore dei comuni e delle provincie. Io penso che debba sempre prevalere il principio della legge comunale, la quale concede al comune la facoltà di stabilire la tale e tal'altra imposizione indiretta, e che quando ha da ricorrere alla sovrimposta, questa deve essere ripartita sulle imposte dirette.

Questo è il principio della legge particolare alle amministrazioni dei comuni, il quale sussiste sempre, salvo vi sia una deroga espressa, portata per legge. Ora questa legge non contiene questa deroga; e per conseguenza si deve sempre ritenere fermo ed inalterabile il principio che il comune conserva quei diritti che ha dalla legge sua propria; solamente, quando avrà da stabilire sovrimposte, dovrà farlo proporzionalmente su tutte le imposte dirette.

L'obbiezione che si potrebbe fare a questo articolo sarebbe piuttosto che, essendovi già un principio sanzionato dalla legge comunale, fosse inutile di dare ora questa interpretazione.

Ma anche a questo riguardo io ho l'onore di far osservare alla Camera che è necessaria appunto un'interpretazione, perchè negli atti governativi, in seguito a pareri presi su questa materia, era nato il dubbio che, in virtù della nostra antica nomenclatura delle leggi, la parola *imposta diretta* non comprendesse che la sola imposta prediale. Quindi vi fu già una pubblica determinazione, la quale, avendo il carattere di vera pubblicazione governativa, non è revocabile dal Governo; ed essa stabilisce che, sotto il nome d'imposta diretta, contenuto nella legge comunale, s'intende l'imposta prediale. È dunque indispensabile di fare ora una legge, acciocchè sia corretto quell'errore che, a parer mio, prevalse nei tempi andati a questo riguardo.

Io quindi appoggio la redazione della Commissione, siccome quella che, mi pare, non potrà dare luogo all'inconveniente lamentato dall'onorevole deputato Sineo, e correggerà la falsa interpretazione data precedentemente alla parola *imposta diretta*.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, sul fine al quale vogliamo arrivare, che è quello di non togliere ai comuni il diritto di cui godono, di porre, cioè, imposte dirette. Epperò trattasi unicamente di vedere se a questo diritto non sia di ostacolo l'articolo quale è redatto dalla Commissione. Per verità io lo temo, perchè sappiamo che *inclusio unius est exclusio alterius*; nè molto mi rassicura la dichiarazione dell'onorevole deputato Cavour, il quale dice che tale non è l'intendimento della Commissione. In una legge non bisogna investigare quale sia l'intendimento della Commissione, o di questo o di quell'altro deputato; bisogna considerare quali sono i termini della legge medesima. Io credo quindi di molta importanza il rilievo fatto dall'onorevole deputato Sineo.

Secondo me, quest'articolo sarebbe stato molto più opportuno collocarlo in una legge di organizzazione provinciale e comunale; ma per altra parte, non essendo cosa conveniente aspettare che sia fatta questa riorganizzazione per approfittare

fare del beneficio di allargare le imposte, colle quali si possa far fronte alle spese provinciali e comunali, non dissento che sin d'ora sia dichiarata tale facoltà. Pregherei pertanto il signor presidente di rileggere l'articolo, per vedere se sia necessario introdurvi una qualche modificazione.

PRESIDENTE. « Le imposte a cui, ecc. » (*Vedi sopra*)

MICHELINI. Si potrebbe aggiungere: « Salvo il diritto a termini della legge 7 ottobre 1848, » in conformità delle osservazioni dell'onorevole ministro.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Per togliere il dubbio sollevato, io proporrei che l'articolo fosse redatto nel seguente modo:

« Le sovrimposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, a termini della legge 7 ottobre 1848, ecc. »

In questo modo quest'articolo si riferisce alla legge comunale, e conferma implicitamente il diritto che hanno i comuni di stabilire imposte dirette, perchè le sovrimposte non si riferiscono che alle imposte che si percevano a norma dei ruoli del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa redazione?

TORBELLI, relatore. La Commissione vi aderisce.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo è soddisfatto del modo con cui sarebbe redatto quest'articolo?

SINEO. Io sono soddisfatto. Soggiungerò soltanto che non posso ammettere l'opinione manifestata dal signor ministro, che il Governo possa fissare irrevocabilmente il senso delle leggi.

Qualora il Governo abbia commesso qualche errore nell'interpretazione della legge, esso può, anzi deve correggerlo.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Non intendo entrare in questa discussione, ma indicare soltanto alla Camera il concetto che io ho di questa questione.

Io sono d'avviso che il Governo non deve mai interpretare le leggi, perchè questa missione non gli è data; quando il Governo con un atto solenne manifesta la sua opinione sul modo di applicare una legge, non può più proclamare un'altra senza ammettere che la disposizione della legge è dubbia. Se la cosa non è dubbia, non può il Governo intervenire, perchè eccederebbe il suo potere; se, dopo avere solennemente espressa la sua opinione, il Governo ne manifesta un'altra, indica con ciò che la cosa è dubbia. Se interpreta, eccede il suo potere.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 53 proposto dalla Commissione nella conformità seguente:

« Le sovrimposte a cui dovranno ricorrere le divisioni, le provincie ed i comuni, a termini della legge 7 ottobre 1848, saranno ripartite proporzionalmente sull'imposta prediale, su quella stabilita dalla presente legge, non che sulle altre imposte dirette. »

(La Camera approva.)

Ora ha facoltà di parlare il deputato Gonnet.

GONNET. Messieurs, député d'une des parties de la Savoie, où l'impôt que nous allons voter se fera sentir plus gravement que partout ailleurs, je lui donnerai cependant *ma boule blanche*, ainsi qu'aux autres impôts qui vont bientôt être soumis à la discussion de cette Chambre; je la donnerai, parce que, avant tout, je suis député de la nation, et que, pour son avenir, c'est un besoin impérieux que de nous arrêter dans la voie des *deficit* où nous marchons depuis quelques années.

Observez, messieurs, que cet impôt sera vraiment grave

pour une partie de la Savoie, bien plus grave que dans les provinces du Piémont, à cause du morcellement infini des propriétés, qui fera que bien peu de personnes, quoique dans un état approchant de la pauvreté, pourront être complètes dans les exemptions contemplées dans cette loi. C'est même à cause de cet état de choses dans nos pays montagnaux, que j'ai voté en faveur de l'échelle de graduation proposée par l'honorable député Bottone.

Maintenant, messieurs, si je vote en faveur de cette loi d'impôt, malgré la charge vraiment lourde qui en résultera pour une grande partie de la Savoie, c'est que, outre les motifs déjà donnés, je compte sur les promesses de notre Ministère pour dégrever nos communes du poids de l'entretien de leur clergé; c'est que je compte assez sur sa justice distributive pour accueillir, à mesure qu'elles lui seront faites, les propositions qui tendront à parifier la Savoie aux autres provinces dans les bienfaits qui peuvent résulter du régime constitutionnel qui nous régit.

En attendant je ne puis pas ne pas exprimer ici une opinion juste, une opinion dominante en Savoie, c'est que le Savoisien, dans les emplois du Gouvernement, n'y est pas dans un nombre proportionnel à sa population, eu égard à celle des autres parties de la nation. Que le Ministère commence par là sa justice distributive, et peut-être nos nouveaux impôts seront-ils payés avec moins de peine.

PRESIDENTE. Si procede ora al voto segreto sul complesso della legge, la quale, dopo la votazione parziale degli articoli, rimane così concepita. (*Vedi vol. Documenti, pagina 77.*)

Risultamento della votazione:

Presenti	127
Votanti	126
Maggioranza	64
Voti favorevoli	79
Voti contrari	47
Si astenne	1

(La Camera adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA DI MARINAI NEL 1853.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la leva di marinai nel 1853. (*Vedi vol. Documenti, pag. 1428.*)

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domanda la parola.)

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, consulto la Camera se intende di passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

L'articolo unico, onde consta la legge, è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare nel corrente anno una leva ordinaria di marinai, non eccedente il numero di duecento cinquanta, da destinarsi in servizio permanente al corpo *Reali Equipaggi* nei limiti della forza per esso stabiliti. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Siccome l'anno scorso vi sono state alcune difficoltà per avere nella marina i calafati ed i carpentieri ed altri operai necessari, perchè non erano veramente marinai, ad evitare questo inconve-

niente io sargi per proporre la seguente piccola variazione nella forma di quest'articolo, e sarebbe in questo senso, che cioè, a vece di dire: « Una leva ordinaria di *marinai* non eccedente il numero di duecento cinquanta, » io direi: « Una leva ordinaria d'*inscritti marittimi* da destinarsi al corpo *Reali Equipaggi* nei limiti della forza per esso stabilita. »

Come vedono, la differenza sta in ciò solo che, invece di dire *marinai*, si direbbe *inscritti marittimi*.

DE CANDIA, relatore. La Commissione aderisce a questa mutazione proposta dal Ministero, tuttochè non possa cader dubbio che sotto il nome generico di *marinai* siano anche compresi tutti quelli che sono iscritti nei ruoli delle iscrizioni marittime; e allo stesso modo che per la leva di terra si chiedono genericamente tanti soldati, benchè questi siano poi distribuiti tra i vari corpi speciali dell'esercito, e si destinino anche a vari mestieri come operai nei corpi generali d'artiglieria e del genio, così, dico, non cadrebbe dubbio che sotto il nome di *marinai* possano ancora essere compresi i calafati, i carpentieri, ed infine tutta l'altra gente di mare che viene chiamata a far parte del corpo *Reali Equipaggi*.

Questo consta di uno stato maggiore, di due compagnie ordinarie, di una di deposito, di una sezione di maestranza, la quale comprende i mastri d'ascia, i mastri velieri, i calafati, gli armaiuoli ed i macchinisti; siccome le compagnie ordinarie comprendono i capi cannonieri, i piloti, i nocchieri ed i timonieri. Quindi l'appellativo di *marinato* si estende in termine tecnico ad ogni uomo che milita nella regia marina, e che il regio brevetto 17 settembre 1842 per la leva marittima chiama in genere gente di mare.

Ma se si potrà togliere ogni ombra di difficoltà negli'iscritti

di rispondere all'appello che fa il paese delle loro persone pel servizio della regia marineria, la Commissione non iscorge verun inconveniente che la Camera possa aderire alla mutazione proposta dal signor ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico con questa modificazione, e lo metto ai voti:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare nel corrente anno una leva ordinaria non eccedente il numero di duecento cinquanta iscritti marittimi, da destinarsi in servizio permanente al corpo *Reali Equipaggi* nei limiti della forza per esso stabilita. »

Si procede ora alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	118
Maggioranza	60
Voti favorevoli	103
Voti contrari	13

(La Camera adotta.)

La Camera passa in comitato segreto per l'approvazione del suo bilancio interno.

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.